



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
14 GIU 2016
Prot. N.

Va to
15/6/16
IL PRESIDENTE DELLA CORTE
(Dott. Mario Vincenzo D'Aprile)



m_dg.DOG.14/06/2016.0079501.U

INTEROPERABILITA'

Alla Corte d'Appello di Perugia
(rif. nota prot. n. 2095 del 16.5.2016)

e, p.c. Alla Corte d'Appello di Campobasso

Oggetto: Indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 21 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come adeguata dalla legge 26 luglio 1978, n. 417. Risposta a nota.

Si riscontra la nota in riferimento osservando quanto segue.

L'articolo 4, comma 44, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012) dispone che "l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 21 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come adeguata dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, è dovuta esclusivamente nel caso di effettivo mutamento della residenza del dipendente a seguito del trasferimento da una ad altra sede permanente di servizio".

Ai fini che qui interessano si ritiene che il riferimento al termine "residenza" utilizzato dal legislatore nella predetta disposizione sia quello di abituale dimora risultante dai registri anagrafici, e non quello di dimora, sia pure duratura, dichiarata dall'interessato ma non verificabile in modo certo ed obiettivo.

Interpretazioni diverse del concetto di residenza, pur evidentemente valide per altri aspetti collegati al trasferimento da una ad altra sede permanente di servizio, non si ritiene possano incidere sulla corresponsione dell'indennità di prima sistemazione. La natura patrimoniale dell'indennità, unitamente alla specifica e significativa disposizione contenuta nella legge di stabilità, impongono di dare un'interpretazione rigorosamente letterale delle norme in materia e di avere come riferimento situazioni giuridiche formali risultanti agli atti del Comune (registri anagrafici). Non avrebbe senso né forza, altrimenti, l'inciso "effettivo mutamento della residenza", non a caso inserito nella legge di stabilità.

Si ritiene superato, quindi, l'orientamento di questa Direzione espresso nella nota citata da Codesto Ufficio, indirizzata alla Corte d'Appello che legge per conoscenza (nota prot. n. 37717 del 3.5.2012).

| | | |
|--|----------------|----------|
| 05403900691 CORTE D'APPELLO DI PERUGIA | | |
| 14 GIU. 2016 | | |
| UON | CC | RUP |
| SEGRETERIA | | |
| Funzione | Responsabilità | Attività |
| pos 18 Contabile | | |

IL DIRETTORE GENERALE

L. B. Bedotta